

Alla cortese attenzione di
Vice Prefetto
Dott.ssa Paola Mureddu
Ministero dell'Interno
Direttore Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Via Cesare Balbo 39
00184 – ROMA

20 settembre 2011

**OGGETTO: Istituto autorizzati ad operare in provincie diverse – Unificazione licenza -
Quesito.**

Riferimenti normativi:

- decreto del Ministero dell'Interno
269/2010 art. 8, comma 4;

Con riferimento all'oggetto ed in seguito ad alcune problematiche che ci segnalano essere insorte presso delle Prefetture, siamo ad esporre la seguente questione.


La normativa richiamata prevede che gli istituti autorizzati ad operare in più provincie sulla base di più autorizzazioni, devono provvedere ad unificare le attività in un'unica licenza.

Ci è stato evidenziato che alcune Prefetture hanno richiesto l'unificazione delle attività sotto un'unica licenza anche laddove gli istituti di riferimento, che ci permettiamo premettere restano comunque e sempre delle società regolate dal codice civile, hanno denominazione sociale e partita IVA tra loro assolutamente differenti e conseguentemente sono due soggetti giuridici distinti.

La richiesta di unificazione palesata dalle Prefetture risulterebbe motivata in base alla considerazione che l'assetto proprietario delle società, anche se le licenze erano intestate a due persone differenti, vedeva le quote di maggioranza (assoluta o relativa) dei due istituti di vigilanza in capo allo stesso gruppo economico o persona.

Detto questo ci permettiamo alcune considerazioni.

A giudizio della scrivente l'art. 8, comma 4 del DM 269/2010, richiede l'unificazione nel caso in cui la medesima società opera in differenti territori sulla base di singole licenze. E da un punto di vista strettamente giuridico una società è la stessa quando il nomen juris, ma ancor più, la P.IVA e il CF corrispondono.



Peraltro la ratio che ha portato alla norma ci risulta fosse proprio in tal senso: eliminare una pluralità di autorizzazioni che facciano capo alla stessa società.

Non si ravvede in alcun modo nella norma un riferimento ad assetti proprietari o partecipazioni di controllo. Riferimento peraltro che risulterebbe a detta della scrivente pericoloso e foriero di equivoci; atteso che una società può essere partecipata da due soggetti anche al 50%, e quindi non palesare una proprietà assoluta o relativa.

Inoltre riteniamo che una lettura della norma in tal senso porterebbe in capo alle società interessate degli oneri di non facile superamento in quanto toccherebbe equilibri economici e rapporti tra soci non sempre di facile gestione; oltre a imporre operazioni di fusione/trasferimento/incorporazione che, per i motivi di cui sopra, spesso non sarebbero possibili.

Diverso, infine, è il caso di una stessa persona fisica che detiene più autorizzazioni. In questo caso il problema andrà analizzato, sempre a nostro giudizio, con riferimento al fatto se una stessa persona può giuridicamente detenere due licenze, ma non con riferimento all'assetto proprietario che è dietro alle società per cui detiene le licenze.

Chiediamo pertanto a questo spettabile Ministero di volersi esprimere in merito al fine di dirimere eventuali dubbi ed evitare interpretazioni territoriali che, a nostro parere, non sono assolutamente contemplate dalla norma e possono palesare aspetti di anti-giuridicità.

Ringraziando per l'attenzione e, in attesa di un riscontro in merito, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con osservanza.

A.N.I.V.P.
(Il Presidente)
Andrea menegazzi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Spett.le A.N.I.V.P.
 C.so Vittorio Emanuele II, 80
 10121 TORINO

Oggetto: Istituti autorizzati ad operare in province diverse – Unificazione licenza –
 Quesito.

Con la nota del 20.09.2011, codesta Associazione ha richiesto chiarimenti in ordine alla problematica in oggetto indicata, alla luce delle disposizioni introdotte con il D.M. del 1.12.2010 nr. 269.

Al riguardo, nel precisare che la problematica è già stata sottoposta all'attenzione di questo Dipartimento, che ha fornito le opportune indicazioni agli Uffici Territoriali interessati, si rappresenta preliminarmente che l'art. 8 del D.M. in parola, pone fine ad una prassi necessitata dalla vecchia limitazione provinciale delle licenze – che vedeva il medesimo soggetto titolare di più autorizzazioni al fine di operare in diverse province, in evidente contrasto con il principio, sancito dall'art. 8 TULPS, della personalità delle autorizzazioni di polizia – demandando alla scelta dell'imprenditore l'individuazione dell'ambito territoriale in cui operare.

La disposizione appena citata, fa riferimento agli "istituti", con ciò intendendo sia le licenze intestate alla medesima persona fisica, sia quelle facenti capo alla stessa persona giuridica, nel tentativo anche di contrastare situazioni di concentrazione nella vigilanza privata, celate attraverso il ricorso a istituti che, formalmente, costituiscono entità separate, ma in realtà sono riconducibili alla medesima proprietà.

Con la disposizione in parola, si è voluto riorganizzare il settore della vigilanza privata che, come è noto a codesta Associazione, ad oggi conta circa 1.500 licenze nell'ambito del territorio nazionale, al fine di realizzare un quadro più omogeneo e rispondente alle reali esigenze del Paese.

Ciò nondimeno, la norma non intende limitare la libertà imprenditoriale, e quindi la possibilità che un soggetto sia titolare di più autorizzazioni in nome e per conto di diverse persone giuridiche ma, stante il carattere personale delle autorizzazioni di polizia, il soggetto che abbia la titolarità di più licenze, relative ad istituti diversi, deve garantire la diretta gestione delle attività autorizzate, essendone personalmente responsabile nei confronti dell'autorità di p.s. nonché l'assoluta separazione delle sedi degli istituti, dell'apparato organizzativo (centrale operativa, mezzi, apparati radio, mezzi di protezione, ecc..) e del personale utilizzato nell'esercizio delle licenze.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Mureddu)

VA/MR (Polam/U.O./VIG./AA.GG 2011/10089.D(1)REG)



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
 Polizia Amministrativa e Sociale
 Protocollo : 557/PAS/U/020588/10089.D(1)REG
 Data: 16/11/2011 Classifica: 10089.D(1)REG

Atti